

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128

DATA 14/10/2015

OGGETTO: ALOIA MATTEO / COMUNE BELVEDERE MARITTIMO RICORSO AL T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 1308/2015 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. SAVERIO CETRARO DEL FORO DI PAOLA.

L'anno duemilaquindici, il giorno 14, del mese di OTTOBRE, alle ore 14,00, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	SI	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	SI	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	SI	
4	LIPORACE MARCO	Assessore	SI	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	SI	
TOTALE				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro -, presentato dal sig. Aloia Matteo e dal Sig. Aloia Maria, rappresentati e difesi, dall'Avv.to Mariella Tripicchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmela Schipani in Sersale (Cz) alla Via Iuliucci 1, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data -20 luglio 2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 10703, con il quale chiede l'annullamento previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna cautelare:

1) della determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 226 del 26/05/2015;

- 2) determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 237 del 04/06/2015;
- 3) determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 308 del 03/07/2015;
- 4) determinazione del dirigente del settore ambiente e demanio della Provincia di Cosenza n. 12 del 22/04/2015;

nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso ed, in particolare della relazione paesaggistica e della relazione su venti allegati al progetto definitivo, del verbale chiusura conferenza dei servizi del 29/04/2015 nonché delle deliberazioni di giunta comunale n. 214 del 21/10/20089, n. 39 del 28/03/20111 e n. 190 del 31/10/2011.

CHE in data 6 ottobre 2015, è pervenuto al protocollo generale dell'Ente al n. 14307 per Aloia Matteo e Maria rappresentati e difesi dall'Avv. Mariella Tripicchio atto inerente **Motivi Aggiunti al Ricorso N.R.G.1308/2015 – TAR CALABRIA CATANZARO SEZ. I**, per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione a) della determinazione n. 387/2015; b) Ordinanza n. 70 del 25/09/2015; c) Ordinanza n. 71 del 25/09/2015; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso;

RILEVATO che le motivazioni poste a base del ricorso non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso stesso;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Saverio Cetraro , del Foro di Paola , con studio legale in Diamante, per la difesa delle ragioni del Comune davanti al T.A.R. Calabria – Catanzaro -;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE al ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro – -, **MOTIVI AGGIUNTI N. 1308/2015** presentato dal sig. Aloia Matteo e dal Sig. Aloia Maria, rappresentati e difesi, dall'Avv.to Mariella Tripicchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmela Schipani in Sersale (Cz) alla Via Iuliucci 1, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data 6 OTTOBRE 2015 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 14307, con il quale

chiede l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione a) della determinazione n. 387/2015; b) Ordinanza n. 70 del 25/09/2015; c) Ordinanza n. 71 del 25/09/2015; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Saverio Cetraro , del Foro di Paola , con studio legale in Diamante, davanti al T.A.R. Calabria – Catanzaro – SEZ. per resistere nel ricorso di cui sopra instaurato, dal sig. Aloia Matteo e dalla Sig.ra Aloia Maria, rappresentati e difesi, dall'Avv.to Mariella Tripicchio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmela Schipani in Sersale (Cz) alla Via Luliucci 1, meglio in premessa generalizzato, con ogni più ampia facoltà e potere di legge, compresa quella di proporre eventuale appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di presuntivi € 1.000,00;

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Avv. Mariella Tripicchio

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

CATANZARO – SEZIONE PRIMA

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 1308/2015 con istanza cautelare

Udienza di merito del 20.01.2016

PER ALOIA Matteo, nato a Belvedere M.mo (CS) l' 08.10.1977 ed ivi residente, C.F. LAOMTT77R08A773M ed ALOIA Maria, nata a Belvedere M.mo (CS) il 07.11.1969 ed ivi residente, C.F. LAOMRA69S47A773T, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso datato 15.07.015, dall'Avv. Mariella Tripicchio (C.F. TRPMLL70B44A773S) al cui numero di fax 0985.876288 e/o indirizzo PEC: avvmarieatripicchio@puntopec.it dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria.

Ricorrenti

CONTRO

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t. con sede in Belvedere M.mo alla Via Maggiore Mistorni n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Rocco Cetraro

Resistente

Provincia di Cosenza, in persona del Presidente p.t. con sede in Cosenza Viale Crati e nei confronti di IMPEC Costruzioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Antiniana n. 28.

Per ottenere l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione nella prossima camera di consiglio, cui chiedo si da ora di partecipare, a) della determinazione del responsabile ufficio tecnico n. 147 del 27 agosto 2015 e n. 387 del 01.09.015 registro generale ad oggetto: affidamento della progettazione ed esecuzione del progetto integrato di potenziamento ed efficientamento del depuratore comunale e della rete fognante comunale. Importo complessivo euro 1.800.000,00. Approvazione progetto esecutivo; b) ordinanza n. 70 del 25.09.015 del Sindaco del Comune di Belvedere M.mo di regolamentazione traffico veicolare al fine di consentire alla ditta IMPEC Costruzioni di eseguire i lavori di potenziamento del depuratore; c) ordinanza n. 71 del 25.09.015 contingibile ed urgente ad oggetto: affidamento alla società IMPEC COSTRUZIONI SpA della gestione temporanea del servizio di depurazione; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso.

Con ogni effetto ed onere conseguente e vittoria di spese e competenze di giudizio distraende della fase cautelare nonchè richiesta di rimborso del doppio contributo unificato.

L'ITER LITIS

Con atto datato 15 luglio 2015, gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari di n. tre villette unifamiliari nel Comune di Belvedere località Monti ubicate in zona limitrofa e, più specificamente, prospiciente e finitima l'impianto di depurazione, oggetto del potenziamento, ricorrevano al TAR Calabria-Catanzaro al fine di ottenere l'annullamento dei seguenti atti amministrativi: 1) Determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 226 del 26 maggio 2015 registro generale ad oggetto: affidamento della progettazione ed esecuzione del progetto integrato di potenziamento ed efficientamento del depuratore comunale e della rete fognante comunale. Approvazione progetto esecutivo e schema di contratto; 2) Determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 237 del 04.06.2015 registro generale ad oggetto: rettifica oggetto determina n. 226 del 26/05/2015; 3) Determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 308 del 03.07.2015 ad oggetto: revoca parziale del dispositivo della determina n. 226 del 26/05/2015; 4) Determinazione del dirigente settore ambiente e demanio della provincia di Cosenza n. 12 del 22.04.2015 del registro settore e n. 15000876 del 22.04.2015 del registro generale pubblicata all'albo pretorio on-line il 04.05.2015 per 15 giorni.

Precisavano di aver chiesto, reiteratamente, all'amministrazione intimata di intervenire immediatamente affinché venissero adottate le misure idonee ad inibire le esalazioni provenienti dal citato depuratore e lo stato di degrado paesaggistico in cui versava l'area interessata, altamente urbanizzata e sede di un agglomerato abitativo intensamente popolato (cfr. comunicazioni del 04.10.2007, dell'08.05.08, del 14.07. e 22.07.08 depositate unitamente al ricorso principale/allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 8 indice atti ricorso); che la presenza di cattivo odore proveniente dal depuratore in questione veniva accertato e denunciato sia dalla Polizia Municipale che dallo stesso UTC che, peraltro, rilevava il mancato funzionamento degli impianti depurativi e la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione per circa euro 1.332.000,00 (cfr. documentazione depositata unitamente al ricorso / allegati nn. 5, 6, 7 e 9 indice atti ricorso).

Rilevavano, infine, di avere in data 12.11.2014, chiesto al Sindaco ed alle autorità preposte di prevedere, nell'ambito del progetto de quo, i sistemi di copertura previsti per gli impianti di depurazione al fine di mitigare sia l'impatto visivo determinato dalla vista di liquami nelle vasche a cielo aperto sia il contenimento delle esalazioni di cattivo odore (allegato n. 10 indice atti ricorso).

Precisavano ancora gli odierni istanti che, dopo avere, in data 14.11.2014, la Provincia di Cosenza convocato la Conferenza dei servizi rilevando la necessità di integrare gli elaborati con uno studio dei venti -vista la vicinanza ad alcune abitazioni già esistenti - per prevedere eventuali barriere di protezione per venti e rumori nonché eventuali coperture per gli odori (allegato n. 14 - pag. 1 indice atti ricorso) e dopo avere l'amministrazione rinunciato alla realizzazione del tratto fognario in località Castromurro al fine di rispettare i termini di scadenza imposti nella convenzione di finanziamento regionale con accettazione dell'impresa IMPEC Costruzioni SpA, la commissione preposta dichiarava chiusa la conferenza dei servizi con l'approvazione del progetto in questione (allegato n. 17 indice atti ricorso).

I ricorrenti deducevano a sostegno della propria domanda i seguenti motivi di diritto: **1)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 l. 109/1994 e degli artt. 18 e 21 DPR 554/99. Illegittimità del progetto preliminare. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata del progetto definitivo. 2) Violazione della deliberazione del 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato 4 punto 1.2. Violazione delle distanze minime dell'impianto dalle abitazioni. Incompatibilità con i venti dominanti. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria. 3)VIOLAZIONE DEL T.U. sugli ENTI LOCALI (art. 107 D.lgs. 267/2000). INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO AD EMETTERE LA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.**

A seguito della camera di consiglio del 3 settembre 2015, il Tar Calabria-Catanzaro sezione prima, con ordinanza n. 364/2015, ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, fissava per la trattazione del merito del ricorso l'udienza del 20 gennaio 2016.

Tuttavia, il Comune di Belvedere M.mo in data 01.09.2015, con determinazione n. 387 del responsabile dell'ufficio tecnico, approvava il progetto esecutivo per i successivi atti consequenziali quali la consegna dei lavori, la loro esecuzione ed ultimazione con uguale quadro economico.

Successivamente, in data 25 settembre 2015, il Sindaco, con una prima ordinanza la n. 70, ordinava " l'istituzione del senso unico alternato del traffico veicolare , mediante installazione di impianto semaforico....., sulla strada comunale....per il periodo che va dal 28/09/2015 fino al 20/11/2015, al fine di consentire alla ditta IMPEC Costruzioni S.P.A. di eseguire i lavori di potenziamento del depuratore comunale in piena sicurezza; con una ordinanza contingibile ed urgente, la n. 71, ordinava l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione alla

società IMPEC Costruzioni con decorrenza 25.09.2015 e fino al collaudo dei lavori di cui al finanziamento regionale per il progetto di potenziamento ed efficientamento del depuratore comunale e della rete fognante, dopo aver precisato in premessa che, in data 22 settembre 2015, erano stati consegnati i lavori di potenziamento del depuratore comunale alla medesima società e che il termine di esecuzione ed ultimazione degli stessi erano stati fissati in 60 giorni e quindi entro il 21.11.2015.

I provvedimenti oggi impugnati sono manifestamente illegittimi ed iniqui e devono essere annullati, PREVIA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, per i seguenti motivi di diritto:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 D.lgs 163/2006 (art. 16 l. 109/1994). Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 DPR 207/2010 (artt.18 e 21 DPR 554/99). Illegittimità del progetto preliminare e definitivo. Difetto di istruttoria e/o carenza documentale. Illegittimità derivata del progetto esecutivo.**

Secondo l'art. 16 della l. 109/94, nell'attuale quadro normativo art. 93 del codice dei contratti pubblici, la progettazione delle opere pubbliche, nelle varie fasi previste, deve essere intesa ad assicurare " la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche" (comma 1 lett. b). A riguardo, il regolamento attuativo della suddetta legge (artt. 17 e 20 del DPR 207/2010 (artt. 18 e 21 del DPR 554/99) prevede che, fin dalla fase iniziale (progetto preliminare), debba essere predisposto uno studio di prefattibilità ambientale.

Nei progetti di opere pubbliche, anche quando ai sensi della normativa vigente non è necessaria una specifica procedura di valutazione di impatto ambientale o di assoggettamento alla procedura di screening prevista dalla legge regionale, è pacifico che gli stessi devono essere preceduti da uno studio di prefattibilità ambientale, ai sensi dell'art. 18 DPR 554/99 (Tar Emilia Romagna sez. II Bologna, 409/2004 e Tar Veneto 1029/04).

Uno studio di prefattibilità ambientale è una analisi degli effetti che un' opera ha sul territorio e sull'ambiente, sia essa esistente o da realizzare. L'intervento in un ambiente, sia ancora del tutto incontaminato o fortemente antropizzato, crea comunque una trasformazione dello stesso ed una variazione delle interazioni fra l'ambito in cui si opera ed i territori circostanti.

Lo studio di prefattibilità ambientale diventa, dunque, parte integrante della stessa progettazione in quanto analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute e a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.

Per quanto riguarda la descrizione del progetto, in specie, particolare attenzione dovrà essere prestata a quelle strutture del complesso dell'impianto di depurazione dalle quali si producono, come nel caso, in misura particolarmente elevata rumori, odori e aerosol. E, soprattutto, devono essere focalizzati con particolare attenzione le componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto; in primis, la qualità dell'aria ambiente, soprattutto sotto il profilo della presenza di odori, e delle acque, il grado di inquinamento acustico, la flora, la fauna, il paesaggio e la popolazione, Con riguardo alla popolazione, dovrà essere considerata la distribuzione degli insediamenti abitativi in relazione alla localizzazione dell'impianto.

Nulla di tutto questo nella relazione tecnica del 12.10.09 allegata alla delibera G.C. n. 214/09 (che, peraltro, prevedeva il raddoppio della condotta sottomarina) nessun riferimento nella relazione tecnico-illustrativa datata marzo 2011 che è parte del progetto preliminare; né a porre rimedio alle precedenti carenze documentali potrebbe valere la relazione paesaggistica, allegata al progetto definitivo, dove si legge che l'ubicazione risulta nascosta e il depuratore risulta incassato tra un argine, a sud, un notevole rilievo, a nord ed a est, ed un alto rilevato ferroviario, ad ovest (pag. 8); che le opere saranno tutte non visibili in quanto il sito appena descritto è sostanzialmente nascosto e che il depuratore risulta inaccessibile alla vista (pag. 16); che l'area è distante centinaia di metri in linea d'aria dal centro storico e dalle maggiori agglomerazioni di case (pag. 17) ; che, in definitiva, gli impatti e gli effetti negativi sono sostanzialmente trascurabili o nulli (pag. 20); che l'intervento è stato progettato partendo dalla salvaguardia delle componenti ambientali e del paesaggio (pag. 21) e che l'opera relativa alla fognatura è di ridotta estensione da realizzare su aree bitumate nei pressi di zone già densamente antropizzate (pag. 19).

Nessun riferimento, nella relazione allegata al progetto definitivo, al profilo della salvaguardia per l'ambiente in generale e per gli abitanti delle aree limitrofe all'impianto in particolare e alcun riferimento, nelle precedenti relazioni, ad eventuali criticità ambientali e ad eventuali opere di mitigazione.

Ne consegue che la contestata progettazione, riguardata nel suo insieme, non contiene uno specifico ed adeguato studio di fattibilità ambientale (che, nel caso, avrebbe messo in rilievo le criticità dell'impianto di depurazione, sollevate dagli odierni ricorrenti e confermate dall'UT comunale) e le varie relazioni mettono in rilievo le seguenti carenze istruttorie e/o omissioni con annesse problematiche:

- 1) non è stata effettuata la misurazione degli odori né con metodo analitico e relativa strumentazione né con i metodi olfattometrici;

- 2) relativamente ai metodi di controllo degli odori (che resta il problema maggiore), non sono stati previsti, in sede di progettazione, metodi preventivi che impediscano la fermentazione e la respirazione dei microrganismi delimitando in ambienti chiusi le principali fonti di odori e progettando ad es. gli impianti di ossigenazione con ossigeno puro;
- 3) non sono stati preventivati trattamenti curativi che richiedono, necessariamente, che la fonte di emissione dell'odore sia chiusa in un ambiente confinato e che l'aria estratta sia sottoposta a trattamento, oltre ai metodi palliativi che si basano sulla mascheratura degli odori;
- 4) mancata previsione di barriere artificiali e di interventi di riduzione della rumorosità direttamente sui macchinari che possano mitigare la potenza sonora rilasciata all'esterno;
- 5) le vasche di lavorazione dei liquami, essendo ubicate immediatamente a valle, sono agevolmente ed interamente visibili dalle abitazioni dei ricorrenti (cfr. fotografie allegate alle controdeduzioni datate 7.7.015);
- 6) l'impatto visivo arreca notevole pregiudizio alle abitazioni dei ricorrenti non essendo stati previsti - così come richiesto dagli stessi, rilevato dal dirigente dell'UT nella comunicazione datata 31.07.08 e suggerito dal dirigente della Provincia di Cosenza nella comunicazione del 14.11.014 relativa alla convocazione della Conferenza dei servizi - i sistemi di copertura ermetica per gli impianti di tal genere necessari sia per eliminare gli odori che per ridurre l'impatto visivo;
- 7) in ultimo, anche relativamente alla produzione di inquinanti atmosferici con riferimento agli aerosol, non è stato previsto alcun intervento per mitigare gli impatti, soprattutto con riferimento alle vasche che restano a cielo aperto.

In definitiva, l'azione progettuale approvata dall'amministrazione comunale non potrà allo stato eliminare le problematiche connesse all'impianto di depurazione soprattutto con riferimento ai cattivi odori che, a seconda delle condizioni atmosferiche e all'attuazione dei cicli di estrazione dei fanghi ed all'immissione di eventuali reflui industriali, necessariamente ricompaiono.

E' per tali motivi che i ricorrenti chiedono che venga predisposta una variante consistente nella realizzazione delle coperture ermetiche per le vasche al fine di eliminare gli odori e l'impatto visivo che, certamente, andranno ad incrementare l'efficienza dell'opera e a ridurre i costi in termini di sacrificio di valori giuridici protetti dall'ordinamento.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. da 33 a 42 DPR 207/2010 (artt. da 35 a 44 DPR 554/99): difetto di istruttoria e mancata redazione della relazione generale e delle relazioni specialistiche nonche' degli elaborati grafici relativi al progetto esecutivo. Violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 93 comma 6 e 112 D. lgs 163/2006 (art. 16 co. 1 e co. 2 e 30 co. 6 l. 109/94 e s.m.i) e degli artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 DPR 50772010 (artt. 46, 47 e 48 DPR 554/99) per omessa e/o incompleta e/o erronea verifica e validazione del progetto.

La sez. IV del Capo I Parte II – Titolo II (progettazione e verifica del progetto) del DPR 207/2010 regolamenta dall'art. 33 all'art. 43 il progetto esecutivo elencando, in particolare, all'art. 33, i documenti componenti il progetto esecutivo, ovvero la relazione generale, le relazioni specialistiche, gli elaborati grafici, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il piano di manutenzione dell'opera, il piano di sicurezza ecc. ecc.: documenti che, in ispecie, non risultano allegati alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo né menzionati nel medesimo provvedimento né pubblicati.

Parimenti non risulta né dalla determina di approvazione del progetto esecutivo né da atti successivi, ad oggi non emanati e pubblicati, che sia stata effettuata alcuna attività di verifica e validazione del progetto alla luce del codice dei contratti pubblici (artt. 93 co. 6 e 112) e del nuovo regolamento dei contratti pubblici (artt. 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57) finalizzata la prima al controllo della documentazione progettuale per ciascuna fase e la seconda alla redazione di un rapporto conclusivo delle verifiche eseguite a cura del soggetto preposto alla verifica (RUP o Responsabile ufficio tecnico dell'amministrazione o professionista esterno).

In tal caso, essendo stata omessa l'attività di verifica e validazione, il progetto deve ritenersi non conforme alla normativa vigente per difetto di documentazione progettuale e mancata verifica e validazione (cfr. CDS sez. VI n. 6207/011 ha confermato sentenza Tar Lazio Latina sez. I 1891/2010 che aveva disposto l'annullamento di un provvedimento di approvazione di un progetto definitivo – pur validato – ma manchevole di elaborati previsti dalla normativa vigente.

Violazione dell'art. 50 e art. 54 D.lgs. 267/2000. Difetto dei presupposti.

Con l'ordinanza contingibile ed urgente oggi impugnata, il Sindaco del Comune di Belvedere M.mo, in data 25.09.015, ordinava l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione alla società IMPEC Costruzioni con decorrenza 25.09.2015 e fino al collaudo dei lavori di cui al finanziamento regionale per il progetto di potenziamento ed efficientamento del depuratore comunale e della rete fognante, nonostante la gestione temporanea del servizio di depurazione del depuratore comunale in località "Le Praie" fosse già garantita dalla società EMID s.r.l., in virtù di ordinanza sindacale n. 72/2013 sospesa in pari data.

In premessa, precisava che, in data 22 settembre 2015, venivano consegnati i lavori di potenziamento del depuratore comunale alla società IMPEC Costruzioni S.p.A. (aggiudicataria dei

lavori in questione) e che il termine di esecuzione ed ultimazione degli stessi era stato fissato in 60 giorni e quindi entro il 21.11.2015.

E' evidente l'illegittimità e la nullità del provvedimento emesso dal Sindaco per mancanza dei presupposti giustificativi ex art. 50 D.lgs. 267/2000 ovvero situazione eccezionale, imprevedibile e pericolo imminente e per sproporzione del mezzo utilizzato, non essendo nemmeno indicata l'impossibilità di fronteggiare la situazione con i rimedi ordinari.

A riguardo, il CDS sez. VI con sentenza del 12.07.013 ha ribadito che il potere sindacale deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme dalla cui violazione possano derivare gravi pericoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, essendo l'ordinanza prevista dagli artt. 50 e 54 espressione di un potere atipico e residuale, il cui presupposto è il pericolo per l'incolumità pubblica, dotato del carattere di eccezionalità e di carattere provvisorio, non fronteggiabile con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento giuridico e a condizione della temporaneità dei loro effetti.

Invero, attraverso l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione alla IMPEC Costruzioni, l'amministrazione di fatto ha consentito l'esecuzione dei lavori di potenziamento del depuratore comunale, oggetto del presente gravame, concedendo alla ditta stessa la completa disponibilità dell'area depurativa oltrechè la gestione temporanea dell'impianto e prevedendo, nel contempo, la data di consegna dei lavori al 21.11.015.

ISTANZA CAUTELARE

Alla luce delle suesposte argomentazioni, i ricorrenti chiedono l'immediata sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati al fine di evitare che i lavori di potenziamento ed efficientamento del depuratore comunale e rete fognante vengano eseguiti ed ultimati, attesa la consegna dei lavori effettuata in data 22 settembre 2015 e l'ultimazione fissata al 21.11.2015.

In tal caso, le esigenze di tutela di parte ricorrente non potrebbero essere adeguatamente tutelate in sede di merito ed ogni tentativo di vedere realizzati i sistemi di copertura ermetica sulle vasche di liquami a cielo aperto esistenti nell'impianto di depurazione, necessari sia per eliminare gli odori che per ridurre l'impatto ambientale, risulterebbe vano.

Il danno, in ispecie, è attuale e concreto e riguarda non solo la proprietà degli odierni istanti ma beni di primario rilievo costituzionale (ovvero il diritto alla salute ed all'ambiente salubre di tutta la collettività).

E' significativa, a riguardo, l'insistenza del comma 9 dell'art. 55 codice proc. amm. sul contenuto del provvedimento cautelare assunto dal Collegio, al quale si richiede specificamente di

motivare "in ordine alla valutazione del pregiudizio (grave ed irreparabile che può derivare al ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso) allegato" e di indicare i profili che "ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso". Si richiede cioè una vera e propria prevalutazione sommaria della fondatezza delle censure al fine di limitare (rectius evitare) la concessione della cautela sulla base esclusivamente del danno. Onde la presente, pressante istanza cautelare.

Produzione documentale come da indice degli atti.

IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI GIUSTIZIA, SI DICHIARA CHE I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI SONO SOGGETTI A C.U. NELL'IMPORTO FISSO DI EURO 650,00.

DIAMANTE, lì 30 SETTEMBRE 2015

AVV. MARIELLA TRIPICCHIO



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Mariella Tripicchio, nella qualità di procuratore e difensore di ALOIA MATTEO E ALOIA MARIA, come in atti generalizzati, siccome autorizzato alla notificazione, ex artt. 1 e 7 legge 53/94, giusta deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola (CS) n. 13 datata 05.05.2010, ai sensi degli artt. 1 e 3 legge 53/94, previa iscrizione rispettivamente al n. 26 del proprio registro cronologico, ho notificato i suestesi motivi aggiunti al ricorso n. 1308/2015 innanzi al TAR Calabria-Catanzaro a

REP. CRON. N. 26

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. presso il procuratore e difensore costituito Avv. Saverio Rocco Cetraro con studio in Diamante (CS) contrada Piane CAP 87023, IVI SPEDENDONE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE A MEZZO RACCOMANDATA N. 76491702196-3 SPEDITA DALL'UFFICIO POSTALE DI DIAMANTE (CS) NELLA DATA RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE

DIAMANTE, lì 1° OTTOBRE 2015

AVV. MARIELLA TRIPICCHIO



MITTENTE

STUDIO LEGALE
AW. MARIELLA TRIPICCHIO
Via IV Novembre, 33 - Tel. 0985.876288
87023 DIAMANTE (CS)
P.IVA: 02596040788

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53 **Postaraccomandata**
Autorizzazione AR
del Consiglio Ordine Avvocati di **Paola**
n. **13** del **25/10/18** 8764917021963 87023

Posteitaliane

01.10.2015 17.51
Euro 007.70



1-P7012463

N.26..... del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Mariella Tripicchio

Racc. N.



AG

76491702196-3

Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

COMUNE BEVEDERE TRANTINO
PRESSO AV. SAVERIO BOCCO STRAW
CONTINATA PIANE SS18
87023 DIAMANTE (CS)

Posteitaliane



Posteitaliane

2

Pa

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^ - D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICIO SEGRETERIA
<i>Si esprime parere FAVOREVOLE</i>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 14/10/2015	<i>Daniela Polito</i>

PER LA REGOLARITA' CONTABILE	UFFICIO DI RAGIONERIA
<i>Si esprime parere favorevole.....</i>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data
Visto l'art. 153 comma 5° - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 Attestazione di copertura di spesa	
Data 14/10/2015	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. EMMA LAMENSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. SIRIMARCO)

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SINDACO
(ing. Enrico GRANATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 15/10/2015 al 15/10/2015 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. ~~132~~ 1175 Reg. Pub.)

Li, 15/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. SIRIMARCO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/10/2015

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000


In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. L.vo 267/2000

E' stata inserita nell'elenco in data 15/10/2015 Prot. N. 14697 ai sigg. Capigruppo Consiglieri (art. 125 D. L.vo 267/2000)

Li, 15/10/2015 *[Signature]*
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. G. SIRIMARCO)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,



Il Segretario Comunale